



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

80 - 2026 - 22 - 226

LEGGE REGIONALE 15 settembre 2026

Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 3, primo e secondo periodo, della legge regionale n. 5 del 2017

Art. 1

Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 3, primo e secondo periodo,
della legge regionale n. 5 del 2017

1. All'articolo 2, comma 3, della legge regionale 13 aprile 2017, n. 5 (Legge di stabilità 2017), il primo e il secondo periodo si interpretano nel senso che il divieto di cumulo dei compensi per lo svolgimento in connessione con il mandato di qualsiasi incarico conferito, riguarda esclusivamente gli incarichi conferiti negli enti locali, negli organismi degli enti locali, nelle amministrazioni regionali e negli organi regionali, per i quali la carica elettiva costituisce requisito necessario ai fini della nomina o della designazione; conseguentemente il divieto di corrispondere compensi non opera per gli incarichi conferiti in ragione dell'esercizio di attività libero professionale, per i rapporti di lavoro subordinato e per gli incarichi attribuiti e i contratti stipulati in forza di specifiche disposizioni di legge.

Art. 2

Norma finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e della finanza pubblica.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).